

AIGA TREVISO
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
TREVISO

PROFILI GIURIDICI E TECNOLOGICI DELL'INFORMATICA
FORENSE IN AMBITO PENALE E CIVILE
TREVISO, 27 settembre 2011

*"La prova digitale dopo la Convenzione di Budapest:
disciplina penalistica e ricadute civilistiche"*

Avv. Antonio Gammarota - avvocato@gammarota.it
già Professore a contratto di Informatica Forense Facoltà di Giurisprudenza
Università di Bologna - www.informaticaforense.it
Centro Studi di Informatica Giuridica - Osservatorio di Bologna - www.csig.it

Nel Cyberspazio senza frontiere...

- aumento delle capacità di elaborazione (legge di Moore)
- diminuzione dei costi dell'informatica
- diffusione della tecnologia
- globalizzazione
- integrazione dei sistemi

Il Cyberspazio non ha frontiere...

in http://digitalforensics.champlain.edu/about_cdf.html

...a fronte di reati delocalizzati...

- Terrorismo
- Pedopornografia
- Discriminazione razziale
- Violazione della privacy
- Ingiuria e diffamazione
- "Furto" e riuso di dati
- Riciclaggio
- Estorsioni
- Falso in bilancio
- Accessi abusivi
- Danneggiamenti informatici
- Cracking
- Truffe on line
- Phishing
- Spamming
- Frode informatica
- Violazioni al diritto d'autore

...difficoltà di ricostruzione dei reati globalizzati...

- dislocazione dell'autore: **da dove**
- indeterminazione degli autori: **quanti**
- anonimizzazione dell'autore: **chi è, chi sono**
- cronologia degli eventi: **quando**
- modalità esecutive: **in che modo**
 - velocità dell'attività
 - volatilità delle tracce
- movente: **perchè**
- reiterazione: **quante volte**
- offensività: **contro chi**

All'aumento del trattamento di dati con sistemi informatici
consegue

**l'incremento della domanda di analisi dei dati digitali
a fini di investigazione e di giustizia per**

- reati informatici in senso stretto
- reati a condotta libera ma commessi con sistemi informatici
- reati di cui si rinvencono tracce o indizi nei sistemi informatici

Informatica Forense

è la scienza che studia le tecniche, metodologie e procedure e strumenti per l'individuazione, estrazione, conservazione, protezione, analisi, documentazione, interpretazione ed ogni altra forma di trattamento dei dati in formato digitale, rilevanti a fini probatori in un processo

LA NATURA FISICA DEI BIT


LA COMPONENTE ELEMENTARE (IM)MATERIALE DELLA PROVA DIGITALE

Fisicità (?) e dimensioni di un bit

Il bit può essere visualizzato e misurato solo con l'utilizzo di potentissimi microscopi o apparecchiature microelettroniche

Bit magnetici scritti con una sonda MFM (Magnetic Force Microscope)


I bit sono di dimensione di circa 180 nm (nanometro; 180 miliardesimi di metro cioè milionesimi di millimetro) distanziati di circa 370 nm, dando origine quindi a una densità di circa 5 Gbits/pollice cioè 5 miliardi di bit per 2,3 cm



http://www.veeco.com/library/nanoheater/nanoheater_list.aspx?type=app&prodGrp=69&id=360

Bit magnetici scritti con una sonda MFM (Magnetic Force Microscope)


visualizzati con una risoluzione minore



http://www.veeco.com/library/nanoheater/nanoheater_list.aspx?type=app&prodGrp=69&id=360

Hard Disk


ingrandimento di un quadrato con lato di 100 milionesimi di metro (cioè 100 millesimi di millimetro); le linee luminose e scure indicano il passaggio tra bit longitudinali; i bit sono le strisce larghe nella parte medio bassa della foto



http://www.veeco.com/library/nanoheater/nanoheater_list.aspx?type=app&prodGrp=69&id=360

Bit scritti su una superficie ferroelettrica


si rappresenta la scrittura con bit; ogni bit occupa circa 25 nm che consente una capacità di memorizzazione superiore al Terabit/pollice² (mille miliardi di bit in un quadrato di lato 2,3 cm)



http://www.veeco.com/library/nanoheater/nanoheater_list.aspx?type=app&prodGrp=69&id=360

Bit scritti su DVD – RW

Topografia e immagine EFM (Electrostatic Force Microscopy); (da 40 a 120 miliardi di bit in un dvd); si vedono i bit che si formano col cambiamento di fase dell'area cristallina; la seconda foto si ottiene dalla prima sollevando la "placchetta protettiva"



http://www.veeco.com/library/nanoheater/nanoheater_list.aspx?type=app&prodGrp=69&id=360

BIT / DNA

Alla scala dei 10 nanometri (un nanometro = 1.000.000.000mo di metro = 1.000.000mo di millimetro) possiamo osservare ciò che avviene al livello delle più grandi macromolecole.

Nessun essere vivente ha dimensioni così piccole; queste molecole, tuttavia, sono indispensabili per la vita, anzi ne costituiscono spesso i mattoncini.

Il DNA di una cellula umana, per esempio, con la sua tipica forma a doppia elica ha un diametro di questo ordine di grandezza.

In realtà, poiché si tratta di macromolecole estremamente lunghe e sottili, è un po' arbitrario affermare che le dimensioni del DNA siano nell'ordine di qualche decina di nanometri.

E' stato infatti calcolato che se venisse interamente dispiegato in tutta la sua lunghezza, un sottilissimo filamento di DNA raggiungerebbe la lunghezza di ben un centimetro!

Caratteristiche inerenti la natura fisica (?) del dato

- necessità di un supporto (hard disk, floppy disk, flash memory)
- riproducibilità in numero infinito di copie
- volatilità dei dati
- modificabilità (quasi) anonima dei dati
- deteriorabilità dei dati e dei supporti

Esigenze di rigore tecnico e metodologico nel trattamento dei dati

- completezza dell'acquisizione
- integrità dei dati acquisiti
- paternità dei dati (o almeno provenienza)
- esaminabilità dei dati acquisiti
- verificabilità delle procedure seguite
- riproducibilità delle procedure eseguite

Rilevanza dei dati digitali a fini processuali

- reati informatici e telematici propriamente detti (ad es. ex L. 547/93)
- reati comuni a condotta libera, commessi con l'impiego di sistemi informatici e telematici
- dati aventi valore di prova o indizio per qualunque tipo di reato, rinvenibili in sistemi informatici, telematici e di archiviazione

Esigenze di ordine giuridico

Il fine dell'attività tecnica è consentire la disponibilità per tutte le parti processuali

per l'utilizzabilità nel procedimento penale (in senso lato)


dei dati,
informazioni,
rappresentazioni digitali
dei dati accessori di sistema e/o esterni

integri e completi

al fine della valutazione di ogni fatto giuridicamente rilevante,

sostanziale e/o processuale

I DATI INTERESSANO A TUTTE LE PARTI DEL PROCESSO



QUALI SONO

LE NORME GIURIDICHE DA ATTUARE

ED I PRINCIPI TECNICI DA APPLICARE

PER IL CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI DIGITALI

A FINI PROCESSUALI ?

NORME E TECNICHE

Convenzione sul Cybercrime Consiglio d'Europa
(Budapest, 23 settembre 2001)

Legge 48/2008

ISO/IEC 27037:2012

La convenzione sul Cybercrime* Consiglio d'Europa (Budapest, 23 settembre 2001)

- **Compiti**
 - delineare definizioni comuni di reato
 - definire poteri comuni di indagine
 - predisporre mezzi di cooperazione internazionale

La convenzione sul Cybercrime

- **Capitolo II - Provvedimenti da adottare a livello nazionale**
 - Diritto penale sostanziale
 - Diritto procedurale
 - Competenza
- **Capitolo III – Cooperazione internazionale**
 - **Principi generali**
 - ❖ Principi generali relativi alla cooperazione internazionale
 - ❖ Principi relativi all'estradizione
 - ❖ Principi generali relativi alla mutua assistenza
 - **Disposizioni specifiche**
 - ❖ Mutua assistenza relativa a misure provvisorie
 - ❖ Mutua assistenza relativa ai poteri d'indagine

(*) ILARDA, G., MARULLO, G., (a cura di), CYBERCRIME: CONFERENZA INTERNAZIONALE – La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Criminalità Informatica, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 241 e ss.

La convenzione sul Cybercrime

● Capitolo II - Provvedimenti da adottare a livello nazionale

- nel diritto penale sostanziale
 - ❖ accesso illegale
 - ❖ intercettazione illegale
 - ❖ attentato all'integrità dei dati
 - ❖ attentato all'integrità di un sistema
 - ❖ abuso di apparecchiature
 - ❖ falsificazione informatica
 - ❖ frode informatica
 - ❖ reati relativi alla pornografia infantile
 - ❖ reati contro la proprietà intellettuale e diritti collegati
 - ❖ tentativo e complicità
 - ❖ responsabilità delle persone giuridiche
 - ❖ sanzioni e strumenti

La convenzione sul Cybercrime

● Capitolo II - Diritto procedurale

- ❖ scopo delle disposizioni procedurali
- ❖ condizioni e tutele
- ❖ conservazione rapida di dati informatici immagazzinati
- ❖ conservazione rapida e divulgazione parziale di dati relativi al traffico
- ❖ ingiunzione di produrre
- ❖ perquisizione e sequestro dei dati informatici immagazzinati
- ❖ raccolta in tempo reale di dati sul traffico
- ❖ intercettazione di dati relativi ai contenuti

● Competenza

La convenzione sul Cybercrime

● Capitolo III – Cooperazione internazionale

- Principi generali relativi a:
 - ❖ cooperazione internazionale
 - ❖ estradizione
 - ❖ mutua assistenza
 - informazioni spontanee

La convenzione sul Cybercrime

Capitolo III – Cooperazione internazionale

● Disposizioni specifiche

- ❖ Mutua assistenza relativa a misure provvisorie
 - conservazione rapida di dati informatici immagazzinati
 - divulgazione rapida di dati conservati
 - ❖ Mutua assistenza relativa ai poteri d'indagine
 - assistenza relativa all'accesso a dati informatici immagazzinati
 - accesso transfrontaliero a dati informatici immagazzinati con il consenso o qualora essi siano pubblicamente disponibili
 - mutua assistenza nella conservazione in tempo reale di dati sul traffico
 - mutua assistenza in materia di intercettazione di dati relativi ai contenuti
- ❖ 24/7 Rete

LEGGE 4 APRILE 2008 N. 48
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla criminalità informatica,
fatta a Budapest il 23 novembre 2001,
e norme di adeguamento dell'ordinamento interno)

Capo II

MODIFICHE AL CODICE PENALE
E AL
DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Legge 48/2008: le modifiche al codice penale

Art. 3. (Modifiche al titolo VII del libro secondo del codice penale)

1. All'articolo 491-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo la parola: «privato» sono inserite le seguenti: «**avente efficacia probatoria**»;
- b) il secondo periodo è soppresso.

Legge 48/2008: le modifiche al codice penale

491 bis. (1) (Documenti informatici). Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, **avente efficacia probatoria** (2) si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

[**SOPPRESSO:** A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.]

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1993, n. 547, recante modificazioni e integrazioni alle norme del codice penale e di procedura in tema di criminalità informatica.

(2) Articolo così modificato dall'art. 3 della L. 48/2008, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

LEGGE 4 APRILE 2008 N. 48

Capo III

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E AL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

Modif.ta da L. 24 luglio 2008 n. 125, di conv. con modif. del D. L. 23 maggio 2008 n. 92 (in G.U. n. 122, 26 maggio 2008, S.G.) – Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (c.d. "Pacchetto sicurezza")

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

Mezzi di ricerca della prova

- Ispezioni
- Perquisizioni
 - Richiesta di consegna
- Sequestro di corrispondenza telematica
- Sequestro di dati informatici di traffico
 - Dovere di esibizione
 - Custodia delle cose sequestrate
 - Sigillo elettronico o informatico e copia dei dati

Attività a iniziativa della P.G.

- Perquisizioni
- Corrispondenza telematica
- Accertamenti urgenti e sequestro

Conservazione dati di traffico

Competenza

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

ISPEZIONI

Art. 8. (Modifiche al titolo III del libro terzo del codice di procedura penale)

1. All'articolo 244, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione».

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

ISPEZIONI

244. (Casi e forme delle ispezioni). 1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose (103) è disposta con decreto motivato (125³) quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica (359, 364), **anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.**

(1) Articolo così modificato dall'art. 8 della L. 48/2008, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

PERQUISIZIONI

Art. 8. (Modifiche al titolo III del libro terzo del codice di procedura penale)

2. All'articolo 247 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione».

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

PERQUISIZIONI

247. (Casi e forme delle perquisizioni). 1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato (253³) o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato (60, 61) o dell'evaso, è disposta perquisizione locale (352).

1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorchè protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedire l'alterazione. (1)

2. La perquisizione è disposta con decreto motivato (125³).

3. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria (57) delegati con lo stesso decreto (370) (2).

(1) Articolo così modificato dall'art. 8, c.2, della L. 48/2008, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(2) Cir. I. art. 68 comma 2 Cost. nonché, per i reati di cui all'art. 90 Cost., l'art. 7, L. 3 giugno 1989, n. 219

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

COSA SI INTENDE PER:

● **...ancorchè protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione...**

- cracking di P.G. delle misure di sicurezza ?
- l'accesso e la perquisizione modificano ex se i dati (esterni) ?
- come impedire l'alterazione (diverente da immutabilità) ?
- la verificabilità dell'alterazione o meno presuppone o impone l'adozione di *tools open source* ?

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

RICHIESTA DI CONSEGNA

Art. 8. (Modifiche al titolo III del libro terzo del codice di procedura penale)

3. All'articolo 248, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «atti, documenti e corrispondenza presso banche» sono sostituite dalle seguenti: «presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici».

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

RICHIESTA DI CONSEGNA

248. (Richiesta di consegna). 1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.

2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro (253 ss.) o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria (57) da questa delegati (370) possono esaminare [SOSTITUIRE: *atti, documenti e corrispondenza presso banche* CON] **presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici**. In caso di rifiuto, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione (255). (1)

(1) Articolo così modificato dall'art. 8, c.3, della L. 48/2008, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

SEQUESTRO DI CORRISPONDENZA TELEMATICA

Art. 8. (Modifiche al titolo III del libro terzo del codice di procedura penale)

4. All'articolo 254 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato»;

b) al comma 2, dopo le parole: «senza aprirli» sono inserite le seguenti: «o alterarli».

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

SEQUESTRO DI CORRISPONDENZA TELEMATICA

254. (Sequestro di corrispondenza). [SOSTITUIRE: *1. Negli uffici postali o telegrafici è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che comunque possono avere relazione con il reato.* CON]

1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato.

2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria (57), questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto (353).

3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati (103³) (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. 8, c.4, della L. 48/2008, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

SEQUESTRO DI DATI INFORMATICI DI TRAFFICO

Art. 8. (Modifiche al titolo III del libro terzo del codice di procedura penale)

5. Dopo l'articolo 254 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 254-bis. – (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni). – 1. L'autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali».

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

SEQUESTRO DI DATI INFORMATICI DI TRAFFICO

Art. 254-bis. – (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni). – 1. L'autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali. (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. 8 e, 5 della L. 48/2008 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

COSA SI INTENDE PER:

- ... fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione ...
 - sono i c.d. dati esterni, dati di handover, GPS ?
- ... la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto...
 - con quali procedure tecniche di acquisizione ?
 - quando il supporto può considerarsi "adeguato" ?

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

COSA SI INTENDE PER:

- ...con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità.
 - quale tipo di copia ?
 - con quali tools ?
 - le copie di dati – se tra loro conformi (hash) – diventano originali;
 - rectus "originari" ?
 - time stamping ?
 - come si assicura l'immodificabilità ?
 - con quale procedura ?
 - Ex art. 359, 360 (117 disp. att. c.p.p.), 392, 233 c.p.p., altro ?
 - con quali garanzie difensive ?

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

ALCUNE IMPLICAZIONI

- Art. 257 c.p.p. – Riesame del decreto di sequestro
 - imputato – sequestratario - quella che avrebbe diritto alla restituzione
 - riesame per restrizione mediante selezione dei dati ?
 - quali metodi di selezione dei dati ?

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

DOVERE DI ESIBIZIONE

Art. 8. (Modifiche al titolo III del libro terzo del codice di procedura penale)

6. All'articolo 256, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «anche in originale se così è ordinato,» sono inserite le seguenti: «nonchè i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto,».

Legge 48/2008:

le modifiche al codice di procedura penale

256. (Dovere di esibizione e segreti). 1. Le persone indicate negli artt. 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, **nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto**, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreti di Stato (202) ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione (200).

2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale (200), l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di esse e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro (1).

3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

5. Si applica la disposizione dell'art. 204.

(1) Gli artt. 12 e 16 della L. 24 ottobre 1977, n. 801, recante norme sull'ordinamento dei Servizi segreti e la disciplina del segreto di Stato così dispongono:

*12. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione e sui fondamenti, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

*16. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato dati eversivi dell'ordine costituzionale.

*18. Di ogni caso si conferma l'adozione del segreto di Stato e senza detrarre, 302 c.p.p.

(2) Il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione, indicazione con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'art. 11 della presente legge. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti fondata l'opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

(3) Ora, ai sensi dell'art. 208 coord., art. 302.

(4) Articolo così modificato dall'art. 8, c. 6, della L. 48/2008, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio

Legge 48/2008:

le modifiche al codice di procedura penale

IN CASO DI DOVERE DI ESIBIZIONE E OBBLIGO DI CONSEGNA, SU CHI GRAVA L'OBBLIGO DI EFFETTUARE

"copia su adeguato supporto"

"adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione" ?

- obbligo per le persone indicate nell'art. 200 e 201 c.p.p. ?
- obbligo per l'A.G. procedente ?
- obbligo per la P.G. ?

Legge 48/2008:

le modifiche al codice di procedura penale

CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE

Art. 8. (Modifiche al titolo III del libro terzo del codice di procedura penale)

7. All'articolo 259, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: **«Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell'obbligo di impedirne l'alterazione o l'accesso da parte di terzi, salva, in quest'ultimo caso, diversa disposizione dell'autorità giudiziaria».**

Legge 48/2008:

le modifiche al codice di procedura penale

CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE

259. (Custodia delle cose sequestrate) (1).

1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'art. 120 (att. 813, 82; reg. 10, 11).
2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Al custode può essere imposta una cauzione. **Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell'obbligo di impedirne l'alterazione o l'accesso da parte di terzi, salva, in quest'ultimo caso, diversa disposizione dell'autorità giudiziaria.** Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale (135), nella cancelleria o nella segreteria.

(1) Articolo così modificato dall'art. 8, c. 7, della L. 48/2008, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Legge 48/2008:

le modifiche al codice di procedura penale

ALCUNE IMPLICAZIONI

● Art. 259 c.p.p. – Custodia delle cose sequestrate

- i dati sono "cose" ?
- custodia dei dati, informazioni, programmi, o dei supporti ?
- quando il supporto può considerarsi adeguato ?
- custodia in cancelleria, segreteria ?
- (se non è possibile o opportuno) custodia in luogo diverso, custode ?
- è una forma di trattamento di dati (anche sensibili) che dà luogo a responsabilità ex art. 2050 c.c. ?
- obbligo di adozione delle misure di sicurezza ex All. B) D. Lgs. 196/03) ?
- necessità dell'All. C) D. Lgs. 196/03 - Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia (ex artt. 46 e 53 Cod.; termine ex art. 181, 3° c., scaduto il 30 giugno 2004)

Legge 48/2008:

le modifiche al codice di procedura penale

SIGILLO ELETTRONICO O INFORMATICO E COPIA DEI DATI

Art. 8. (Modifiche al titolo III del libro terzo del codice di procedura penale)

8. All'articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «con altro mezzo» sono inserite le seguenti: «, anche di carattere elettronico o informatico.»;
- b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: **«Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria».**

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

SIGILLO ELETTRONICO O INFORMATICO E COPIA DEI DATI

260. (Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili). 1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste (126) ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, **anche di carattere elettronico o informatico**, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia (349 c.p.).
2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'art. 259. **Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immutabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.**
3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'allienazione o la distruzione (att. 83).

(1) Articolo così modificato dall'art. 8, c. 8, della L. 48/2008, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

PERQUISIZIONI

Art. 9. (Modifiche al titolo IV del libro quinto del codice di procedura penale)

1. All'articolo 352 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- «1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi».

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

PERQUISIZIONI

352. (Perquisizioni) (1). 1. Nella flagranza del reato (382) o nel caso di evasione (385 c.p.), gli ufficiali di polizia giudiziaria (57) procedono a perquisizione personale o locale (247 ss.; coord. 225) quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso (103, 356; att. 113; 609 c.p.).
- 1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.
2. (...)

(1) Articolo così modificato dall'art. 9 della L. 48/2008, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

352. (Perquisizioni) (1). (Continua)

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare (293) o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata (656) per uno dei delitti previsti dall'art. 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto (384), gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'art. 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute (2572, lett. d). Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.

(1) Articolo così modificato dall'art. 9 della L. 48/2008, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

ALCUNE IMPLICAZIONI

☛ Sono ipotizzabili perquisizioni a sistemi informatici, on line, da remoto, a distanza ?

- NO per Corte costituzionale tedesca 370/07 del 27 febbraio 2008

- Diritto all'inviolabilità del domicilio
- Diritto alla segretezza delle comunicazioni
- Diritto alla personalità
- Diritto all'autodeterminazione informativa

- Diritti comprimibili solo a certe condizioni:
 - Rischio per un bene giuridico di rango primario
 - Autorizzazione del giudice
 - Misure idonee a
 - Filtrare
 - Selezionare
 - Cancellare

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

CORRISPONDENZA TELEMATICA

Art. 9. (Modifiche al titolo IV del libro quinto del codice di procedura penale)

2. All'articolo 353 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'accertamento del contenuto»;
- b) al comma 3, primo periodo, le parole: «lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza» sono sostituite dalle seguenti: «lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica.» e dopo le parole: «servizio postale» sono inserite le seguenti: «, telegrafico, telematico o di telecomunicazione».

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

CORRISPONDENZA TELEMATICA

353. (Acquisizione di plichi o di corrispondenza). 1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria (57) li trasmette intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro (253 ss.).
2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata (356) e l'accertamento del contenuto.
3. Se si tratta di [SOSTITUIRE: *lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza* CON] **lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica**, per i quali è consentito il sequestro a norma dell'art. 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale, **telegrafico, telematico o di telecomunicazione** di sospendere l'inoltro. Se entro quarantotto ore dall'ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati (357, 2, lett. e).

(1) Articolo così modificato dall'art. 9, c. 2, della L. 48/2008, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

ACCERTAMENTI URGENTI E SEQUESTRO

Art. 9. (Modifiche al titolo IV del libro quinto del codice di procedura penale)

3. All'articolo 354, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «**In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità.**».

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

ACCERTAMENTI URGENTI E SEQUESTRO

354. (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro). 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero. **In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità.**
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini (1), gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti (253, 356; att. 113) (2) (3).
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale (245, 357, 2, lett. e); att. 113).

(1) Articolo così modificato dall'art. 9, c. 3, della L. 48/2008, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Legge 48/2008: le modifiche al c.d. Codice Privacy

Art. 132. Conservazione di dati di traffico per altre finalità

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. (2)

1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni. (3)

Legge 48/2008: le modifiche al c.d. Codice Privacy

COMPETENZA

Art. 11. (Competenza)

1. All'articolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«**3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.**».

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

51. (Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale) (1).

1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
- nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale [o presso la procura] (2) (50) (3);
 - nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione (372, 412, 413), le funzioni previste dal comma 1 lett. a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371 bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia (4).
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I (4 ss.; att. 3).
- 3 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, sesto comma, 600, 601, 602, (8) 416 bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 291 quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (6) le funzioni indicate nel comma 1 lett. a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (5).

(continua)

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

51. (Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale) (1).
(continua)

3 ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, e dai commi 3-quater e 3-quinquies (2) se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente (5).

3 quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (2).

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

(1) Articolo così modificato dall'art. 11 della L. 48/2008, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
(2) art. così modificato da art. 2 L. 24 luglio 2008 n. 125, di conv. con modif. del D. L. 23 maggio 2008 n. 92 (in G.U. n. 122, 26 maggio 2008, S.G. - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (c.d. "Pacchetto sicurezza")

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

51. (Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale) (1).

Art. 617 bis (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche)

Art. 617 ter (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche)

Art. 617 quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

Art. 617 quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

Art. 617 sexies (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche)

Legge 125/2008 (c.d. pacchetto sicurezza): le modifiche al codice di procedura penale

Art. 2 Modifiche al codice di procedura penale
0b. All'articolo 328: (...)

328. (Giudice per le indagini preliminari). 1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private (60, 61, 74, 83, 89) e della persona offesa dal reato (90), provvede il giudice per le indagini preliminari (22; att. 105; coord. 238; reg. 16).

1 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 commi 3 bis e 3 quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salvo specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (1) (2).

1 ter. (4) abrogato)

1 quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salvo specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. (4)

(1) Comma aggiunto dall'art. 12 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, istitutivo della Direzione Nazionale Antimafia, convertito, con modificazioni, nella L. 20 gennaio 1992, n. 8. Queste disposizioni, ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto, si applicano solo ai procedimenti iniziali successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

(2) A norma dell'art. 4 bis del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144, la disposizione prevista da questo comma deve essere interpretata nel senso che quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, anche le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

(3) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 10 bis del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 436.

(4) art. 2 L. 24 luglio 2008 n. 125, di conv. con modif. del D. L. 23 maggio 2008 n. 92 (in G.U. n. 122, 26 maggio 2008, S.G.) - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (c.d. "Pacchetto sicurezza")

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

51. (Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale) (1).

Art. 600 bis (Prostituzione minorile)

Art. 600 ter (Pornografia minorile)

Art. 600 quater (Detenzione di materiale pornografico)

Art. 600-quater1 (Pornografia virtuale)

Art. 600 quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

Art. 615 ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

Art. 615 quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)

Art. 615 quinquies (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico)

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

51. (Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale) (1).

Art. 635 bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).

Art. 635-ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

Art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici).

Art. 640 ter (Frode informatica)

Art. 640-quinquies (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

Legge 125/2008: le modifiche alla L. 48/2008 che modifica il codice di procedura penale

Art. 12-bis Modifiche alla legge 18 marzo 2008 n. 48

1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 2008 n. 48, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«3-bis Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»

...e quindi le modifiche alla competenza del PM si applicano
dal 5 aprile 2008 in poi
(cfr. art. 14 Legge 18 marzo 2008 n. 48 Pubblicata in G.U. del 4 aprile 2008)

(1) art. 12-bis L. 24 luglio 2008 n. 125, di conv. con modif. del D. L. 23 maggio 2008 n. 92 (in G.U. n. 122, 26 maggio 2008, S.G.) - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (c.d. "Pacchetto sicurezza")

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

ALCUNE IMPLICAZIONI

- Dalla nuova ripartizione di competenza resta fuori il più grave dei nuovi reati
 - Art. 635-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)
- Successivo adeguamento della competenza giudicante

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

ALTRE CRITICITA' DELLE MODIFICHE AL CPP

Legge 48/2008: le criticità delle modifiche al codice di procedura penale

Art. 14 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Legge 18 marzo 2008 n. 48
Pubblicata in G.U. del 4 aprile 2008

ENTRATA IN VIGORE IL 5 APRILE 2008

Legge 48/2008: le criticità delle modifiche al codice di procedura penale

Dalla Relazione accompagnatoria
al Disegno di Legge n. 2807 del 19 giugno 2007

(...) dal provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. (...)

E' PROPRIO UNA LEGGE A COSTO ZERO ?

Legge 48/2008: le criticità delle modifiche al codice di procedura penale

COSTI PRESUMIBILI

- HARDWARE (= € € € €)
- SOFTWARE
 - Proprietario (= € € € €, anzi \$ \$ \$)
 - Open Source (Riuso ex artt. 67-70 CAD ?) (= €)
- HUMANWARE (= € € € €)
 - ◆ Polizia Giudiziaria
 - ◆ Consulenti Tecnici e Periti
 - ◆ Magistrati
 - ◆ Custodi, Cancellieri, personale vario
 - ◆ Avvocati
- LOGISTICA

Legge 48/2008: le criticità delle modifiche al codice di procedura penale

Dalla Relazione accompagnatoria
al Disegno di Legge n. 2807 del 19 giugno 2007

(...) le novelle di cui al n. 1) (n.d.r.: integrazione di talune disposizioni del codice di procedura penale) consistono in un adeguamento prevalentemente lessicale delle disposizioni processuali già vigenti, finalizzato a rendere esplicite le potenzialità applicative in ambito informatico, che già oggi, peraltro, dottrina e giurisprudenza riconoscono agli istituti procedurali che ne sono interessati (...)

- adeguamento prevalentemente lessicale ?
- esplicitazione delle potenzialità applicative degli istituti procedurali ?

Legge 48/2008: le criticità delle modifiche al codice di procedura penale

ADEGUAMENTO LESSICALE ?
MA NELLA CONVENZIONE SI PARLA SOLO DI DATI

DATI

Rappresentazioni originarie, cioè non interpretate di un fatto, fenomeno, evento, effettuate attraverso simboli o combinazioni di simboli (numeri, lettere, segni, ecc.) o di qualsiasi altra forma espressiva (vocale, visuale, ecc.) legate a un qualsiasi supporto (carta, dischi magnetici o ottici, pellicola fotografica, ecc.)

INFORMAZIONI

Risultato del processo di interpretazione di un insieme di dati, derivante dalla conoscenza orientata in una materia che li ha resi significativi per il destinatario, e realmente importanti agli scopi prefissati

PROGRAMMI

Componente "immateriale" che consente di utilizzare un computer e di elaborare i dati inseriti

da BONI, *Informatica*, Apogeo, Milano, 2005, pp. 7 e ss., (Concetti di base)

Legge 48/2008: le criticità delle modifiche al codice di procedura penale

UNA BUONA OCCASIONE PERSA PER:

- Aggiornare altre norme procedurali
 - ❖ introdurre definizioni "certe" ai fini processuali di dato, informazione, programma, misure di sicurezza
 - ❖ esplicitare la prova documentale "digitale" (art. 234 c.p.p.)
 - ❖ definire il rapporto tra dato e supporto
 - ❖ disciplinare il regime di fungibilità tra originario e copia (art. 234, 2° c., c.p.p.)
 - ❖ introdurre l'"esperimento giudiziale informatico" (artt. 218 e 219 c.p.p.)
- Risolvere il problema i diritti della difesa in merito alla "copia" dei reperti
 - ❖ copie estratti e certificati ex art. 116 c.p.p. ?
 - ❖ copie degli atti e dei documenti sequestrati ex art. 243 c.p.p. ?
 - ❖ copia mediante procedura ex art. 360 c.p.p. ? (sin da Trib. Riesame Torino 7/2/2000)
 - ❖ copia di documenti sequestrati ex art. 366 c.p.p. ?

Legge 48/2008: le criticità delle modifiche al codice di procedura penale

UNA BUONA OCCASIONE PERSA PER:

- Correggere la lacuna di disciplina delle intercettazioni informatiche
 - ❖ sarebbe quella del 267 e ss. c.p.p., ma per difetto di integrazione l'art. 267 c.p.p. non richiama l'art. 266 bis c.p.p.
 - ❖ lacuna circa i presupposti e forme del provvedimento
 - ❖ dottrina (Parodi) ritiene applicabile all'art. 266 bis c.p.p. gli artt. 267 e ss. c.p.p.
 - ❖ la lettera non consente tale conclusione in quanto l'art. 267 c.p.p. non richiama l'art. 266 bis c.p.p.
- Sciogliere alcuni nodi normativi
 - ❖ peculiarità della prova scientifica
 - ❖ rapporto tra tipicità della prova (documentale) digitale e atipicità delle modalità di assunzione (art. 189 c.p.p.)
 - ❖ rapporto tra la successione di bit e la rappresentazione di output (stampa, video, audio, ecc.)

Legge 48/2008: le criticità delle modifiche al codice di procedura penale

UNA BUONA OCCASIONE PERSA PER:

- Riconoscere la specificità scientifica dell'ambito informatico
 - ❖ prevedere la sezione "Informatici" nell'albo dei periti ex art. 73 disp. att. c.p.p.
 - ❖ riaffermare l'obbligo del P.M. di scegliere i consulenti nell'albo dei periti oppure
 - ❖ consentire al P.M. la libera scelta dei consulenti (principio di parità ex art. 111 Cost.)
 - ❖ in ogni caso vietare la nomina di consulenti e periti tra gli appartenenti alla P.G.

Legge 48/2008: le criticità delle modifiche al codice di procedura penale

Dall'art. 15 della Convenzione di Budapest

1. *Ogni Parte deve assicurarsi che l'instaurazione, implementazione e applicazione dei poteri e delle procedure previste in questa sezione (sez. II DIRITTO PROCEDURALE) siano soggette alle condizioni e alle tutele previste dal proprio diritto interno, che deve assicurare un'adeguata tutela dei diritti umani e delle libertà, in particolare dei diritti derivanti da obblighi assunti in base alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1950 per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, alla Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite del 1966 sui diritti civili e politici, e agli altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani, e che deve considerare il principio di proporzionalità (...)*

QUALI LIMITI ALLE NOVITA' PROCEDURALI ?

Legge 48/2008: le criticità delle modifiche al codice di procedura penale

Dall'art. 15 della Convenzione di Budapest

- instaurazione, implementazione e applicazione dei poteri e delle procedure previste in questa sezione (sez. II DIRITTO PROCEDURALE)
 - condizioni e alle tutele previste dal proprio diritto interno
 - ❖ Art. 111 Cost. (Giusto processo)
 - adeguata tutela dei diritti umani e delle libertà
 - ❖ Art. 6 CEDU (Giusto processo)
 - principio di proporzionalità

Legge 48/2008: le criticità delle modifiche al codice di procedura penale

Dall'art. 15 della Convenzione di Budapest

- Non sarà il caso di varare quanto previsto dagli artt. 46-49, 181 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. Codice privacy)?
 - Allegato C) Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia
- Quali trattamenti per i dati?
- Quali misure di sicurezza per i dati oggetto di indagine?

Il Garante ha avviato la procedura di consultazione pubblica

Legge 48/2008: quali garanzie per l'indagato-imputato?

- Mancato adeguamento delle investigazioni difensive ad oggetto informatico
 - ❖ Inadeguatezza del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria
 - ❖ diritto della difesa ad ottenere quanto prima la copia dei reperti
 - ❖ modalità di assunzione e produzione dei mezzi di prova digitali difensive
 - ❖ investigazioni difensive transnazionali
- Mancata estensione delle garanzie dell'accertamento tecnico irripetibile (art. 360 – 117 disp. att. c.p.p.) alle operazioni di copia dei reperti
- Mancata previsione di norme transitorie per i procedimenti pendenti
 - ❖ acquisizione della copia dei reperti
 - ❖ quale impatto sulle indagini e procedimenti penali in corso?
 - ❖ come valutare i mezzi di prova, mezzi di ricerca della prova e attività di PG ante legem?

I rischi

Lo sviluppo di:

- false identità informatiche
- social engineering
- antiforensics
- presumibile incremento del ricorso a:
 - anonimizzazione
 - P2P
 - cifratura
 - steganografia
 - reti Tor
 - altre tecniche di schermatura

I rischi

La fuga dei dati all'estero

- storage e browsing in remoto fuori dai limiti territoriali della giurisdizione
- hosting e housing
 - in Stati off shore
 - imbarcazioni e piattaforme in acque internazionali
 - ❖ impossibilità di:
 - investigare e indagare
 - ispezionare, perquisire, sequestrare
 - localizzare
 - intervenire
 - reprimere
 - sistemi distribuiti
 - Cloud computing
- Comunicazioni in VOIP tramite VPN cifrate
 - ❖ difficoltà di:
 - intercettare
 - decifrare
 - steganalizzare

Alcune proposte

- per le istituzioni sovranazionali
 - coordinamento interventi normativi
 - ❖ avvicinamento delle normative penali e processuali
 - ❖ predisposizione di strumenti e pratiche per la collaborazione
 - ❖ rafforzamento della tutela dei dati personali
 - ❖ rafforzamento del diritto di difesa
 - formazione congiunta degli investigatori
 - ❖ metodologie comuni di indagine che favoriscano l'interscambio
 - ❖ informatica forense
- per le istituzioni nazionali
 - predisposizione di strumenti e pratiche per la collaborazione
 - innovazione tecnologica e strutture
 - formazione in informatica forense

Alcune proposte

- per l'investigatore
 - formazione e professionalità giuridico-informatica
 - chain of intelligence
- vittimologia
 - agevolazione delle vittime alla collaborazione (es. aziende)
 - prevenzione continua
 - ❖ sicurezza informatica
 - ❖ innovazione e monitoraggio dei sistemi hardware e software
 - ❖ formazione dello humanware
 - responsabilizzazione delle potenziali vittime
- per l'indagato
 - diritto di difesa (proporzionalità tra gravità dei reati e garanzie)
 - diritto alle indagini difensive transnazionali

Collocazione sistematica dell'IF nella dogmatica penale...

l'IF si colloca nel gruppo delle **c.d. scienze ausiliarie**:

- infonistica stradale
- medicina legale
- psichiatria forense
- balistica forense
- chimica forense
- **informatica forense**

ACCERTAMENTI TECNICI DEL PM

TITOLO V. ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO.

Art. 358 c.p.p. (Attività di indagine del pubblico ministero)

1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'art. 326 e **svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.**

Art. 359 c.p.p. (Consulenti tecnici del pubblico ministero)

1. Il pubblico ministero, quando procede ad **accertamenti**, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici ed **ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti**, che non possono rifiutare la loro opera (348, 366 c.p. e 141 bis).

2. Il **consulente** può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine (att. 73).

Art. 360 c.p.p. (Accertamenti tecnici non ripetibili)

1. Quando gli **accertamenti previsti dall'art. 359** riguardano persone, **cose** o luoghi **il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato (90) e i difensori (96, 101) del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici (233; att. 117).**

2. **Si applicano le disposizioni dell'art. 364 comma 2. (i.e. Nomina e assistenza del difensore)**

3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere **incidente probatorio (392, 393)**, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, **i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento** (1) (431, lett. c); att. 116, 117, 240 bis).

Art. 117 att. c.p.p.

(Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone).

1. Le disposizioni previste dall'art. 360 del codice si applicano anche nei casi in cui l'accertamento tecnico determina **modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile.**

Esempi di accertamenti tecnici non ripetibili:

- *accertamento balistico per individuare il numero di matricola di un'arma da fuoco; l'irripetibilità deriva dall'azione modificatrice dei reagenti chimici (Giordano, 2001);*

- *esame autoptico di cadavere o a seguito di morte violenta o di disseppellimento (116 att. c.p.p.);*

- *analisi quantitative e qualitative di limitate quantità di stupefacenti;*

- *analisi di campione di sangue o altra sostanza biologica;*

- *analisi del DNA*

Accertamenti tecnici

accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici ed ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze

un'acquisizione di dati digitalizzati è
accertamento tecnico irripetibile

in relazione al dibattimento

IRRIPETIBILITA'

- **Originaria o Sopravvenuta (v. Laronga 2002)**
- **Congenita** (verificabile ex ante) o **successiva** (accaduta ex post)
oppure
- **431 c.p.p.** irripetibilità originaria
- **512 c.p.p.** irripetibilità sopravvenuta (per fatto o circostanze imprevedibili)

IRRIPETIBILITA'

- **Giuridica (art. 360 cpp)** = accertamenti che "riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione" "tali da far perdere loro in tempi brevi, ogni valenza probatoria in relazione ai fatti oggetto di indagini e di eventuale futuro giudizio (Cass. 26.3.93 n. 2999, Comacchia, da Giordano, 2002)
- **Indifferibilità (art. 360, 4° c., c.p.p.)** = accertamenti che, se differiti, non possono più essere utilmente compiuti.
- **Tecnica (art. 117 disp. att. cpp)** = accertamenti che determinano "modificazione delle cose, dei luoghi, o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile";

IRRIPETIBILITA'

Valenza nella fase dibattimentale

- **art. 431 cpp** - atti intrinsecamente irripetibili
si possono trarre elementi di prova utilizzabili ai fini della decisione ex artt. 511 c.1 e 515 c.p.
 - **art. 512 cpp** - atti ad irripetibilità sopravvenuta a certe condizioni, sono acquisiti al fascicolo del dibattimento
- l'ingresso avviene mediante "letture" di verbali

IRRIPETIBILITA'

Valenza nella fase dibattimentale

- ex art. 111 Cost., ult. c., l'irripetibilità è tale se imprevedibile nel momento della sua assunzione
- impossibilità di ripetizione -> lettura verbale
- da valutarsi secondo
- *id quod plerumque accidit*
- circostanze concrete esistenti al momento dell'assunzione
- impossibilità oggettiva (fattori naturalistici indipendenti da fattori soggettivi)

DIRITTI E GARANZIE DIFENSIVE IN CASO DI ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI

- **art. 360 c.p.p.**
avviso all'indagato, persona offesa e difensore
nomina e assistenza del difensore a pena di inutilizzabilità
nomina CTP
partecipazione alle operazioni
riserva di inc. probatorio
- **art. 117 disp. att. c.p.p.**
avviso all'indagato, persona offesa e difensore
nomina e assistenza del difensore a pena di inutilizzabilità
nomina CTP
partecipazione alle operazioni
riserva di inc. probatorio
- **art. 360, 4° c., c.p.p.**
avviso
nomina e assistenza del difensore a pena di inutilizzabilità
nomina CTP
partecipazione alle operazioni

Accertamenti tecnici

accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici ed ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze

un'acquisizione di dati digitalizzati è accertamento tecnico irripetibile

in relazione al dibattimento

CONSEGUENZE DELL'INOSSERVANZA DELLE GARANZIE DIFENSIVE

- inutilizzabilità degli atti
- nullità a regime intermedio ex art. 178, 1° c., c.p.p.
- eccezionale prima della deliberazione della sentenza di I grado

Ricorso all'INCIDENTE PROBATORIO

392. c.p.p. (Casi) (1).

1. Nel corso delle indagini preliminari (326 ss.) il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio (703, 346, 467, 551):

- a) (...)
- b) (...)
- c) (...)
- d) (...)
- e) (...)

f) a una perizia (280 ss.) o a un esperimento giudiziale (218), se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;

g) (...)

1 bis. (...)

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento (508), ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.

'acquisizione di dati e l'analisi dei supporti

ostituisce attività rientrante nel genus degli

accertamenti tecnici non ripetibili ?

anno propendere per la soluzione affermativa il grave

rischio per la completezza e genuinità del mezzo di prova

causa di:

- alterabilità dei file fisiologica, accidentale, dolosa, colposa (letteratura scientifica informatica)

depongono per la risposta affermativa

alcuni aspetti tecnici

Il rischio per la completezza e genuinità del mezzo di prova per:

- modifica dei parametri di sistema a seguito di ogni accensione del PC e del supporto (circa 200)
- alterazione della time-line come mezzo di ricostruzione della stratificazione delle modifiche
- alterabilità dei file fisiologica, accidentale, dolosa, colposa
- malfunzionamento o rottura dei supporti hardware
- facile modificabilità dei dati archiviati senza lasciare alcuna traccia dell'avvenuta modifica
- facile ripudiabilità dei dati
- facile alterabilità dei dati esterni o di sistema (date di creazione file, modifica, ecc.)

depongono per la risposta affermativa

alcuni elevati rischi di effetti collaterali degli accertamenti tecnici

- rischio di perdita delle prove (rectius: mezzi di prova) a favore dell'indagato
- violazione di dati e di diritti (anche fondamentali) di terzi estranei all'indagine (es. web o mail server, host server, ecc.)
- miglior dottrina
- Trib. riesame Torino 7/2/2000
- ultima prassi, anche di PG, (Torino, Milano, Latina)
- Convenzione di Budapest e relativo D. Lgs. 48/2008

depongono per la risposta negativa

parte della (non condivisibile) dottrina giuridica e tecnica

.....

parte della (deprecabile) prassi

- alcuni tecnici che:
 - qualificano ex ante come immutabili i supporti origine
 - prevedono il contenuto dei supporti da acquisire come immutabili
 - "assicurano e garantiscono" personalmente la ripetibilità delle operazioni
- alcuni operatori forensi che:
 - "non c'è tempo"
 - "non ci sono soldi"
 - "Avvocato, non metterò mica in dubbio l'operato della PG o del PM ? Che interesse avrebbero a manipolare i reperti ?"

la Convenzione di Budapest e relativa ratifica con L. 48/2008

Mezzi di prova con possibile oggetto informatico

DOCUMENTI.

- Art. 234 (Prova documentale)
- Art. 235 (Documenti costituenti corpo del reato)
- Art. 236 (Documenti relativi al giudizio sulla personalità)
- Art. 237 (Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato)
- Art. 238 (Verballi di prove di altri procedimenti)
- Art. 238 bis (Sentenze irrevocabili)
- Art. 239 (Accertamento della provenienza dei documenti)
- Art. 240 (Documenti anonimi)
- Art. 241 (Documenti falsi)
- Art. 242 (Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici)
- Art. 243 (Rilascio di copie)

Mezzi di prova con possibile oggetto informatico

DOCUMENTI. = rappresentazione di un fatto incorporata in una base materiale

Art. 234 (Prova documentale) È consentita l'acquisizione di **scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.**

2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita **copia**.

3. È vietata l'acquisizione di documenti (191) che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti (195⁷, 203, 240).

Mezzi di prova con possibile oggetto informatico

DOCUMENTI. = rappresentazione di un fatto incorporata in una base materiale

il documento comprende 4 elementi (Tonini):

- il **fatto rappresentato** = fatti, persone, cose, pensieri
- la **rappresentazione** = modo con cui un fatto è reso conoscibile: immagini, parole, suoni
- l'**incorporamento** = operazione di fissazione della rappresentazione sulla base materiale: scrittura, fotografia, fonografia, cinematografia, **registrazione magnetica**
- la **base materiale** = supporto che consente di fissare la rappresentazione (carta, pellicola, supporto magnetico)

Mezzi di prova con possibile oggetto informatico

DOCUMENTI. = rappresentazione di un fatto incorporata in una base materiale

Art. 234 (Prova documentale) È consentita l'acquisizione di ... **documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante ... qualsiasi altro mezzo.**

Rientrano in tale *genus*:

- le fotografie digitali,
- i filmati digitali,
- le fotografie estratte da filmati digitali
- le registrazioni magnetico-digitali

2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita **copia**.

3. (... Divieto...)

OBITER DICTA E MASSIME SULLE OPERAZIONI DI COPIA DI DATI DIGITALI

Cassazione n. 14511 del 05/03/2009

Cassazione n. 14511 del 05/03/2009

Sez. 1, Sentenza n. 14511 del 05/03/2009 Cc. (dep. 02/04/2009) Rv. 243150

Presidente: Canzo G.
Estensore: Cassano M.
Relatore: Cassano M.
Imputato: Stabile Aversano
P.M. Delahaye E. (Cont.)
(Regista Tit. in Napoli 22 Ottobre 2008)
663 INDAGINI PRELIMINARI - 040 accertamenti tecnici non ripetibili - IN GENERE - INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE - Estrazione di copia di "file" da computer - Configurabilità - Esclusione - Ragione.

Non rientra nel novero degli atti irripetibili l'attività di estrazione di copia di "file" da un computer oggetto di sequestro, dal momento che essa non comporta alcuna attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica, né determina alcuna alterazione dello stato delle cose, tale da recare pregiudizio alla genuinità del contributo conoscitivo nella prospettiva dibattimentale, essendo sempre comunque assicurata la riproducibilità d'informazioni identiche a quelle contenute nell'originale.

Riferimenti normativi:
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 258
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360
CORTE COST.
Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 117
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18253 del 2008 Rv. 239397

Cassazione n. 14511 del 05/03/2009

Sulla base di quanto sinora esposto, è evidente, quindi, che la nozione di atto non ripetibile non ha natura ontologica, ma va ricavata dalla disciplina processuale, caratterizzata dal bilanciamento di interessi tra la ricerca della verità nel processo e il sacrificio del principio costituzionale relativo alla formazione della prova nel contraddittorio fra le parti.

3. Ciò posto, è da escludere che l'attività di estrazione di copia di file da un computer costituisca un atto irripetibile (nel senso in precedenza indicato), atteso che non comporta alcuna attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica né determina alcuna alterazione dello stato delle cose, tale da recare pregiudizio alla genuinità del contributo conoscitivo nella prospettiva dibattimentale, essendo sempre comunque assicurata la riproducibilità di informazioni identiche a quelle contenute nell'originale.

Cassazione n. 14511 del 05/03/2009

Lo stesso ricorrente, del resto, non ha in concreto allegato alcuna forma di distruzione o alterazione dei dati acquisiti, tale da confortare il suo assunto, ma si è limitato a prospettare ipoteticamente alcune situazioni potenziali che esulano dalla fattispecie sottoposta all'esame della Corte.

Cassazione S.U. n. 18253 del 24/04/2008

Cassazione S.U. n. 18253 del 24/04/2008

Sentenza n. 18253 del 24 aprile 2008 - depositata il 7 maggio 2008
(Sezioni Unite Penali, Presidente V. Carbone, Relatore A. S. Agro)

PROVE - SEQUESTRI - SEQUESTRO DI DOCUMENTAZIONE - ACQUISIZIONE DI COPIE - RIESAME - DISSEQUESTRO DEGLI ORIGINALI - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ

L'avvenuta restituzione del bene sequestrato rende inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, la richiesta di riesame del sequestro probatorio e l'eventuale successivo ricorso per cassazione. Infatti, con la restituzione della documentazione sequestrata, anche se accompagnata dall'estrazione di copia della stessa, il provvedimento limitativo del diritto sulla cosa si è già esaurito, e l'interessato non ha più alcuna ragione specifica per attivare o coltivare la procedura incidentale, funzionale esclusivamente a rimuovere le misure restrittive per le quali non sussistono i requisiti richiesti dalla legge. Il giudicato nel procedimento incidentale riguarda solo il vincolo imposto dal provvedimento di sequestro, e non i profili di legittimità e di utilizzabilità della prova acquisita.

Cassazione S.U. n. 18253 del 24/04/2008

Sentenza n. 18253 del 24 aprile 2008 - depositata il 7 maggio 2008
(Sezioni Unite Penali, Presidente V. Carbone, Relatore A. S. Agro)

PROVE - SEQUESTRI - SEQUESTRO DI DOCUMENTAZIONE - ACQUISIZIONE DI COPIE - RIESAME - DISSEQUESTRO DEGLI ORIGINALI - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ

"(...) 5. Punto di partenza del discorso può essere costituito dall'affermazione, comune a molti fautori della tesi respinta, che la questione sorge perché la restituzione della cosa, almeno quando questa si riconduca alla categoria degli atti o documenti (o, come nella specie, a quella del computer e dei suoi files), non esaurisce ogni vincolo di indisponibilità impresso col sequestro: la liberazione del corpus mechanicum non comprende quella del corpus mysticum, che solo il rimedio del riesame sarebbe in grado di affrancare.(...)"

LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE (L. 7 DICEMBRE 2000 N. 397)

GARANZIE

➤ **Diritto ad un processo equo:** art. 6 L. 4 agosto 1955, n. 448 (e succ. modifiche) Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali

➤ **diritto e garanzie di difesa:** Artt. 24, 25-27, Cost.

➤ **giusto processo:** art. 111 Costituzione

"1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. 2. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità (...)

3. Nel processo penale, la legge assicura che ...

- la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;

- disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;

- abbia la facoltà, davanti al giudice, di ottenere...l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;

4. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.

➤ **garanzie del diritto di difesa:** Codice di Procedura Penale

ALTRE NORME RILEVANTI

➤ Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - L. 29 marzo 2001 n. 134

➤ L. 19 gennaio 2001 n. 4

➤ Disposizioni in materia di difesa d'ufficio

➤ Indagini difensive - L. 7 dicembre 2000 n. 397

➤ Competenza penale del Giudice di Pace - D. lgs. 28/8/2000 n. 274

➤ Codice Privacy - D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

➤ Regole di comportamento del penalista nelle indagini difensive approvato dal Consiglio delle Camere Penali - 14 luglio 2001

➤ Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive - Del. Garante PDDPP n. 60 del 6 novembre 2008 (in G.U. n. 275 del 24 novembre 2008)

Nel processo penale:

➤ art. 6 L. 4 agosto 1955, n. 448 (e succ. modifiche) - **Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali** - Diritto ad un processo equo

➤ **diritto e garanzie di difesa:** Artt. 24, 25-27, Cost.

➤ **giusto processo:** artt. 111 Costituzione

"1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. 2. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità (...)

3. Nel processo penale, la legge assicura che ...

- la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;

- disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;

- abbia la facoltà, davanti al giudice, di ottenere...l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;

4. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.

➤ **garanzie del diritto di difesa** previste dal c.p.p.

Attività difensive ordinarie

- memorie e richieste dei difensori durante le IP (art. 367 c.p.p.)

- consulenza tecnica fuori dai casi di perizia (art. 233 c.p.p.)

1. Quando non è stata disposta perizia (224), ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri **consulenti tecnici** (225; att. 73). **Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie** a norma dell'art. 121.

1 bis. Il giudice, a richiesta del difensore, **può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano**, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad **esaminare l'oggetto delle ispezioni** alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127 (1).

1 ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1).

2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'art. 230, salvo il limite previsto dall'art. 225 comma 1.

3. Si applica la disposizione dell'art. 225 comma 3.

(1) Questo comma è stato inserito dall'art. 5 della L. 7 dicembre 2000, n. 397.

Le investigazioni difensive (L. 7 dicembre 2000 n. 397) TITOLO VI bis INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

➤ Attività investigativa del difensore (art. 327 bis)

➤ Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore (art. 391 bis)

➤ Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni (art. 391 ter)

➤ Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione (art. 391 quater)

➤ Potere di segretezza del pubblico ministero (art. 391 quinquies)

➤ Accesso ai luoghi e documentazione (art. 391 sexies)

➤ Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico (art. 391 septies)

➤ Fascicolo del difensore (art. 391 octies)

➤ Attività investigativa preventiva (art. 391 nonies)

➤ Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive (art. 391 decies)

Mezzi di prova con possibile oggetto informatico

DOCUMENTI.

- Art. 234 (Prova documentale)
- Art. 235 (Documenti costituenti corpo del reato)
- Art. 236 (Documenti relativi al giudizio sulla personalità)
- Art. 237 (Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato)
- Art. 238 (Verballi di prove di altri procedimenti)
- Art. 238 bis (Sentenze irrevocabili)
- Art. 239 (Accertamento della provenienza dei documenti)
- Art. 240 (Documenti anonimi)
- Art. 241 (Documenti falsi)
- Art. 242 (Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici)
- Art. 243 (Rilascio di copie)

Mezzi di prova con possibile oggetto informatico

DOCUMENTI. = rappresentazione di un fatto incorporata in una base materiale

Art. 234 (Prova documentale) È consentita l'acquisizione di **scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.**

2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita **copia**.

3. È vietata l'acquisizione di documenti (191) che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti (195', 203, 240).

Mezzi di prova con possibile oggetto informatico

DOCUMENTI. = rappresentazione di un fatto incorporata in una base materiale

il documento comprende 4 elementi (Tonini):

- il **fatto rappresentato** = fatti, persone, cose, pensieri

- la **rappresentazione** = modo con cui un fatto è reso conoscibile: immagini, parole, suoni

- l'**incorporamento** = operazione di fissazione della rappresentazione sulla base materiale: scrittura, fotografia, fonografia, cinematografia, **registrazione magnetica**

- la **base materiale** = supporto che consente di fissare la rappresentazione (carta, pellicola, supporto magnetico)

Mezzi di prova con possibile oggetto informatico

DOCUMENTI. = rappresentazione di un fatto incorporata in una base materiale

Art. 234 (Prova documentale) È consentita l'acquisizione di ... **documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante ... qualsiasi altro mezzo.**

Rientrano in tale *genus*:

- le fotografie digitali,
- i filmati digitali,
- le fotografie estratte da filmati digitali
- le registrazioni magnetico-digitali

2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita **copia**.

3. (... Divieto...)

Accertamenti tecnici non ripetibili compiuti dal difensore

391 *decies*. (Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive).

1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.

1. Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 234 (*prova documentale*), la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 431 (art. 431 lett. c), c.p.p. = fasc. dibattimento)

(continua)

Accertamenti tecnici non ripetibili compiuti dal difensore

391 *decies*. (Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive).

(continua)

1. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi.

1. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha esercitato la facoltà di assistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui all'articolo 431, comma 1, lettera c).

valgono specularmente le stesse considerazioni svolte per il PM sull'art. 360 c.p.p.

Accertamenti tecnici non ripetibili compiuti dal difensore

valgono specularmente le stesse considerazioni svolte per il PM sull'art. 360 c.p.p.

- obbligo di avvisare il PM
- facoltà del PM di assistere personalmente o delegando la PG
- regime di utilizzabilità – inutilizzabilità degli atti

tutto speculare

franne l'obbligo del difensore di scegliere il proprio consulente tra gli iscritti all'albo ex art. 73 disp. att. c.p.p.
(dubbio di costituzionalità)

per evitare rischi al materiale probatorio, il PM potrà fare riserva di Incidente Probatorio

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE E PRIVACY

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE E PRIVACY

Norme speciali:

- Del. Garante PDDPP n. 60 del 6 novembre 2008 (in G.U. n. 275 del 24 novembre 2008) - Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive
- Art. 47 D.Lgs. 196/03 e Del. Garante PDDPP n. 46 del 26 giugno 2008 (in G.U. n. 178 del 31 luglio 2008) - Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero
- Del. Garante PDDPP n. 35 del 19 giugno 2008 (in G.U. n. 169 del 21 luglio 2008 - supp. ord. n. 175) Autorizzazione n. 4/2008 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti - 19 giugno 2008
- Del. Garante PDDPP n. 37 del 19 giugno 2008 (in G.U. n. 169 del 21 luglio 2008 - supp. ord. n. 175) Autorizzazione n. 8/2008 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati - 19 giugno 2008
- Del. Garante PDDPP n. 38 del 19 giugno 2008 (in G.U. n. 169 del 21 luglio 2008 - supp. ord. n. 175) Autorizzazione n. 7/2008 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici - 19 giugno 2008

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE E PRIVACY

Del. Garante PDDPP n. 60 del 6 novembre 2008 (in G.U. n. 275 del 24 novembre 2008)

Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive

Preambolo

Capo I - Principi generali

Art. 1. Ambito di applicazione

Capo II - Trattamenti da parte di avvocati

Art. 2. Modalità di trattamento

Art. 3. Informativa unica

Art. 4. Conservazione e cancellazione dei dati

Art. 5. Comunicazione e diffusione di dati

Art. 6. Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore

Capo III - Trattamenti da parte di altri liberi professionisti e ulteriori soggetti

Art. 7. Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati

Capo IV - Trattamenti da parte di investigatori privati

Art. 8. Modalità di trattamento

Art. 9. Altre regole di comportamento

Art. 10. Conservazione e cancellazione dei dati

Art. 11. Informativa

Capo V - Disposizioni finali

Art. 12. Monitoraggio dell'attuazione del codice

Problematiche comuni a tutte le indagini informatiche:

**le caratteristiche fisiche dei dati informatici
e le questioni giuridiche rilevanti**

LA COPIA DEI REPERTI OGGETTO DI INDAGINE

L'avvocato chiede alla segreteria del PM una copia certificata dell'hard disk e gli chiedono 40.000,00 euro di diritti di cancelleria
(De Andreis, *Hard Disk, così ti cancello i diritti degli utenti*, in www.punto-informatico.it)

Un altro avvocato fa istanza al PM per avere copia forense dell'hard disk sequestrato dalla PG:

- deve pagare il compenso al CT del PM (brevi manu)
- e deve pagare € 500,00 circa di diritti di segreteria

In altro processo, l'avvocato fa istanza al PM per avere copia forense dell'hard disk sequestrato dalla PG:

- alla copia provvederà la PG
- anzi direttamente la parte interessata, mentre la PG assisterà alle operazioni di copia
- la parte interessata rifiuta di toccare il reperto
- la parte interessata ha rinunciato tacitamente alla copia dell'hard disk

Quale è la norma del Codice di procedura penale che disciplina la copia dei supporti informatici ?

art. 116 – Copie, estratti e certificati ?

art. 233 – Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia ?

Art. 243 – Rilascio di copie ?

art. 360 (117 disp. Att.) – Accertamenti tecnici non ripetibili ?

Artt. 366-466 (Facoltà di esaminare le cose sequestrate e i documenti e di estrarne copia)

art. 392 – Incidente probatorio ?

art. 258 – Copie dei documenti sequestrati ?

233. (Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia).

1. Quando non è stata disposta perizia (224), ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici (225; att. 73). Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'art. 121.

1 bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto.

Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127 (1).

1 ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1).
(...)

(1) Questo comma è stato inserito dall'art. 5 della L. 7 dicembre 2000, n. 397.

116. Copie, estratti e certificati.

1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti (141.2, 243, 258, 366, 466; att. 42) (1).

1. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione (409) o la sentenza (529 ss.; att. 43).

1. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114.

3 bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia (2).

(2) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L. 7 dicembre 2000, n. 397.

Tecniche di acquisizione dei dati

WWW.AGEOP.ORG

Gradite donazioni per la Casa Sietepulunga
Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica
A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS
UNICREDIT BANCA: IT16Y0200802483000101054378

MANCA ANCORA TANTO COSÌ
PER ASSICURARE AI NOSTRI BAMBINI
LE CURE CONTRO IL CANCRO INFANTILE

CASA AGEOP
PER CURARE
I NOSTRI BAMBINI
CONTRO IL CANCRO INFANTILE

1...2...3...5x1000!
Sei quanto conta il tuo 5x1000
per la cura al cancro infantile?

Tutti i giorni attraverso la banca la Casa Sietepulunga, medico infermiere e ricercatori. Contattaci su: 01025270371

91025270371
A.B. E. O.P. RICERCA ONLUS

AIGA TREVISO
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
TREVISO

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Antonio Gammarota - avvocato@gammarota.it
già Professore a contratto di Informatica Forense Facoltà di Giurisprudenza
Università di Bologna - www.informaticaforense.it
Centro Studi di Informatica Giuridica - Osservatorio di Bologna - www.csig.it